

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. IV

n. 17

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA APPLICATIVA DELLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI EMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

SERGIO DE GREGORIO

nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 37651/11 R.G.N.R., n. 7158/12 R.G. GIP), per i reati di cui agli articoli: 1) 416 del codice penale (associazione per delinquere); 2) 81, capoverso, 110, 640, primo e secondo comma, 640-bis e 61, n. 7, del codice penale (concorso in truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 3) 81, capoverso, 110, 56, 640, 640-bis e 61, n. 7, del codice penale (concorso in tentata truffa e tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 4) 81, capoverso, 110 del codice penale, 216, nn. 1 e 2, 219 e 223 della legge fallimentare (concorso in bancarotta fraudolenta); 5) 110 e 81, capoverso, del codice penale e 8 della legge 10 marzo 2000, n. 74 (concorso in emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

Trasmessa dal Tribunale di Napoli

Ufficio del Giudice delle indagini preliminari

il 15 aprile 2012



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Sezione del Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 26°
Centro Direzionale, Piazza Cenni - 80143 - Napoli
Tel. 081/2233752; Fax 081/2233751

All'Onorevole Signor Presidente del Senato della Repubblica

OGGETTO: richiesta di autorizzazione a procedere all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa nei confronti del Senatore De Gregorio Sergio nel procedimento n. 37651/11 R.G.N.R. e n. 7158/12 R.G. G.I.P.

Onorevole Sig. Presidente,

Le comunico di aver emesso, in data odierna, ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del Senatore De Gregorio Sergio, nato a Napoli il 16 settembre 1960, nell'ambito del procedimento indicato in oggetto.

Le violazioni di legge per le quali il titolo cautelare è stato emesso sono riportate nell'ordinanza allegata, che contiene l'esposizione degli elementi e delle ragioni di fatto e di diritto sui quali detta decisione si fonda.

La descrizione dei fatti è contenuta nelle contestazioni cautelari, formulate dai Pubblici Ministeri richiedenti della Procura della Repubblica di Napoli, ai sensi dell'art. 291, co. 1, c.p.p., riportate nell'ordinanza.

Con la presente, Le chiedo di attivare la procedura diretta ad autorizzare l'esecuzione del provvedimento, secondo il disposto dell'art. 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140.

Ove richiesto, trasmetterò gli atti depositati dall'Ufficio di Procura ai sensi dell'art. 291 c.p.p.

Ossequi.

Napoli, 15 aprile 2012

IL GIUDICE
(dott. Dario Gallo)

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO 26°
IL 15 APR. 2012
Dott. Dario Gallo

N. 37651/11 R.G. notizie di reato

N. 7158/12 R.G. G.I.P.

N. ~~255/12~~ R.M.C.



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

Sezione del Giudice per le indagini preliminari

Ufficio 26°

Centro Direzionale, Piazza Cenni - 80143 - Napoli

Tel. 081/2233752; Fax 081/2233753

**ORDINANZA APPLICATIVA DI MISURE CAUTELARI PERSONALI
DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO
(artt. 272 e ss. c.p.p. artt. 321 e ss. c.p.p.)**



Omissis

INDAGATI¹

De Gregorio Sergio,

A) delitto p. e p. dagli artt. 416 cp perchè si associavano tra loro e con altre persone allo stato non identificate al fine di commettere più reati di emissione ed utilizzazione di fatture per prestazioni inesistenti, occultamento e distruzione di scritture contabili, riciclaggio, corruzione, bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, appropriazione indebita aggravata, trasferimento fraudolento di danaro, truffa e fraudolenta percezione di contributi pubblici (particolarmente quelli previsti per l'editoria) ed ogni altro delitto teso a finanziare illegalmente le proprie attività politiche ed imprenditoriali.

In particolare, tali condotte venivano poste in essere costituendo, amministrando utilizzando e poi, anche, spogliando (attraverso attività distrattive occultate da falsi documentali) più società quali B.V.P. BROADCAST VIDEO PRESS S.a.s., ARIA NAGEL E ASSOCIATI SRL, ITALIANI NEL MONDO CHANNEL S.R.L., ITALIANI NEL MONDO RADIO E TV S.R.L., ITALIANI NEL MONDO RETI TELEVISIVE S.R.L., ASSOCIAZIONE ITALIANI NEL MONDO, SSP SERVIZI SOLUZIONI PROFESSIONALI S.r.l., trasformata in SSP COMMERCIO S.r.l. (basi logistiche delle attività delittuose) che fornivano stabilmente i giustificativi documentali relativi a prestazioni inesistenti sia per ottenere contributi pubblici per l'editoria (dirottati, poi, verso destinazioni allo stato ignote ed in via di accertamento e comunque nella disponibilità individuale degli indagati e di altri soggetti allo stato non identificati) sia per mascherare attività di spoliazione patrimoniale delle società e di riciclaggio e per occultare i proventi di attività corruttive ovvero le provviste per corrompere.

¹ «Al riguardo occorre, prima di tutto, sottolineare come, ai soli fini di una compiuta ricostruzione delle vicende criminali in oggetto considerate nel loro complesso, sono state inserite (e descritte) in rubrica anche "porzioni" di condotte criminali estinte per intervenuta prescrizione; tanto, appunto, appare fondamentale evidenziare ai fini della presente richiesta" (n.d.P.M.).



Con l'aggravante dell'esserne i promotori per De Gregorio e
in Napoli ed altrove a partire dal 1997 condotte tuttora permanenti.

De Gregorio Sergio,

B) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 640 I° e II° comma, 640 bis, 61 n. 7 cp, in concorso tra loro e con altre persone in corso di identificazione, in esecuzione del medesimo disegno criminoso della fattispecie sub A) nonché di tutte le ulteriori fattispecie di reato descritte nella presente rubrica

Omissis

De Gregorio Sergio
quale socio effettivo dal 1997 fino all'attualità e coamministratore occulto della stessa
International Press

Omissis



Omissis

in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di appropriarsi indebitamente dei contributi pubblici previsti dalla Legge nr. 250 del 7 agosto 1990 quale sostegno per l'editoria e l'informazione, con artifici e raggiri costituiti dal far figurare per la società richiedente *International Press*, editrice del giornale *l'Avanti*, la sussistenza dei requisiti di legge che consentivano l'erogazione del contributo e la misura dello stesso, in particolare facendo ricorso a fatture e documenti falsi nell'occasione rilasciati da società solo apparentemente terze ma nella realtà facenti capo agli stessi richiedenti quali- a mero titolo di esempio e senza esaustività- la *Broadcast Video Press srl*, la *Aria Nagel srl*, la *SSP commercio srl*, *SSP servizi srl*, la *SSP servizi e soluzioni srl* ed altre, fatture e documenti aventi ad oggetto prestazioni mai eseguite attestanti, contrariamente al vero, i requisiti sulla tiratura delle copie vendute o quelli sulla diffusione, asseritamente avvenuta in prevalenza con le cd. *vendite in blocco* o mediante cd. *strillonaggio*, nella realtà risultate non effettuate, inducendo così in errore sull'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge il Dipartimento per l'Editoria e l'Informazione (DIE), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvedeva alla erogazione dell'ammontare richiesto, si appropriavano della somma complessiva di € 23.200.641,34, somma erogata per i contributi maturati per gli anni dal 1997 al 2009 e così effettivamente corrisposta :

- per l'anno 2009 € 2.530.638,81 pagata nel 2011
- per l'anno 2008 € 2.530.638,81 pagata nel 2009
- per l'anno 2007 € 2.530.638, 81 pagata nel 2008
- per l'anno 2006 € 2.506.619, 35 pagata nel 2007
- per l'anno 2005 € 2.582.284, 49 pagata nel 2006
- per l'anno 2004 € 2.582.284, 88 pagata nel 2006
- per l'anno 2003 € 2.582.284, 89 pagata nel 2005
- per l'anno 2002 € 2.065.827, 60 pagata nel 2004
- per l'anno 2001 € 1.412.206, 25 pagata nel 2003
- per l'anno 2000 € 1.054.124,27 pagata nel 2002
- per l'anno 1999 € 703.326,90 pagata nel 2001
- per l'anno 1998 € 433.032,06 pagata nel 2000
- per l'anno 1997 € 319.393,12 pagata nel 2000

Fatti commessi e consumati in Napoli a partire dal 1997 e fino al 4.8. 2011 data dell' ultima erogazione corrisposta

De Gregorio Sergio.

C) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 56, 640, 640 bis, 61 n.7 cp perchè, in concorso tra loro e con altre persone in corso di identificazione, in esecuzione del medesimo disegno criminoso della fattispecie sub A) nonché di tutte le ulteriori fattispecie di reato descritte nella presente rubrica

Omissis

De Gregorio Sergio

quale socio effettivo dal 1997 fino all'attualità della stessa *International Press* e co-gestore di diritto prima e di fatto poi.

Omissis

in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di appropriarsi indebitamente dei contributi pubblici previsti dalla Legge n. 250 del 7 agosto 1990 quale sostegno per l'editoria e l'informazione, con artifici e raggiri costituiti dal far figurare per la società richiedente **International Press** editrice del giornale **'Avanti** la sussistenza dei requisiti di legge che legittimavano la richiesta del contributo e la misura dello stesso, in particolare facendo ricorso a fatture e documenti falsi aventi ad oggetto prestazioni mai eseguite quali- a mero titolo di esempio e senza esaustività- quelle eseguite dalle società **ATHENA servizi srl** che attestava prestazioni per servizi di strillonaggio mai effettuati, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore il Dipartimento per l'Editoria e per l'Informazione (DIE) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la erogazione del somme richieste per l'anno 2010 e così ad appropriarsi delle stesse nella misura di euro **2.173.298,68**, non verificandosi l'evento per cause indipendenti dalla loro volontà costituite dall'avvio delle indagini giudiziarie Accertato in Napoli nel febbraio 2012

De Gregorio Sergio ,

D) delitto p. e p. dagli artt. **81 cpv 110 cp , 216 n. 1 n 2 , 219, 223 LF** perché, in concorso tra loro , in esecuzione del medesimo disegno criminoso della fattispecie sub **A)** nonché di tutte le ulteriori fattispecie di reato descritte nella presente rubrica, ed in particolare il **De Gregorio** quale amministratore di diritto dal 21.10.2005 al 21.12.2006 della società **BVP -Broadcast Video Press S.a.s.** nonché coamministratore di fatto ed occulto fino alla data di fallimento della stessa società, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli in data 12.1.2011, il quale prestanome del primo e amministratore formale di più società allo stesso comunque facenti capo e della stessa società fallita **BVP Broadcast Video Press S.a.s.** dal 2.8.2007 al 25.1.2010 della quale veniva altresì nominato liquidatore dal 25.1.2010 in poi, il quale coamministratore di fatto ed occulto della stessa società fallita nonché *dominus* della società collegata **International Press**, al fine di procurare a sé ed altri un ingiusto profitto costituito dall'appropriarsi delle somme pervenute dalla fallita in pagamento delle fatture dalla stessa emesse nei confronti della **International Press** o comunque di recare un pregiudizio ai creditori :

- distraevano, occultavano, dissimulavano, distruggevano o dissipavano in tutto o in parte i beni della fallita **BVP** tra i quali somme per circa cinque milioni di euro pervenute dalla **International Press** ;
- distruggevano , occultavano , falsificavano i libri e le altre le scritture contabili obbligatorie- in particolare emettendo più fatture per rapporti oggettivamente inesistenti per l'importo finora accertato di quasi due milioni di euro nei confronti della **International press-** e comunque le tenevano in modo da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari;
- compivano più operazioni dolose che aggravavano il dissesto della società e comunque ne cagionavano il fallimento quali finora accertate e senza esaustività
Commesso in Napoli in data 12.1.2011 (luogo e data della sentenza dichiarativa di fallimento)

De Gregorio Sergio ,



~~B)~~ delitto p. e p. dagli artt. 110 cp, 81 cpv, 8 l. 74/2000 perchè in concorso tra loro , in esecuzione del medesimo disegno criminoso della fattispecie sub A) nonché di tutte le ulteriori fattispecie di reato descritte nella presente rubrica, nelle rispettive qualità descritte ai capi B) e C) che precedono - anche al fine di consentire a terzi quali la *International Press* l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano o comunque rilasciavano più fatture della BVP per operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti tra le quali finora accertare quelle seguenti:

- nr. 01 emessa in data 17 gennaio 2005 dell'importo di € 1.000.000,00 oltre Iva € 200.000,00;
- nr. 04 emessa in data 29 marzo 2005 dell'importo di € 300.000,00 oltre Iva € 60.000,00;
- nr. 05 emessa in data 06 aprile 2005 dell'importo di € 140.000,00 oltre Iva € 28.000,00.
- nr. 05 emessa in data 15 dicembre 2006 dell'importo di € 235.000,00 oltre Iva € 47.000,00.

Reato commesso in Napoli nel 2005 e 2006 ed accertato nel febbraio 2012

Omissis



Omissis

- esaminata la richiesta dei Pubblici Ministeri, Vincenzo Piscitelli, Francesco Curcio e Henry John Woodcock, pervenuta a questo ufficio in data 22/3/2012, integrata in data 13/4/2012, di applicazione delle seguenti misure cautelari personali:

- misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di **DE GREGORIO Sergio,**

);

Omissis



1. Premessa.

CAPITOLO 1: I GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

Si deve, da subito, rilevare che la ricostruzione fattuale e giuridica proposta dall'accusa risulta, per larga parte, condivisibile.

Discende da ciò che evidenti ragioni di economia narrativa e speditezza procedimentale imporranno di riportare, nel corso della stesura della presente ordinanza, interi passi della richiesta cautelare avanzata dai Pubblici Ministeri.

Si ritiene, infatti, che la mera riproposizione, con diversa tecnica narrativa, delle principali emergenze investigative risultanti dagli atti, si risolverebbe in un mero esercizio di stile, non necessario per l'effettuazione del doveroso controllo rimesso a questo giudice e non compatibile con le esigenze di speditezza che caratterizzano l'attuale fase procedimentale.

Omissis

Omissis

CAPITOLO 4: LE ESIGENZE CAUTELARI

Per quanto attiene alle esigenze cautelari, appare opportuno illustrare separatamente le diverse posizioni con riguardo alla due distinte vicende emerse dalle indagini svolte.

33. Le esigenze cautelari con riguardo agli indagati coinvolti nella vicenda relativa ai contributi all'editoria.

Nei confronti degli indagati per i quali sono stati ravvisati i gravi indizi di colpevolezza di taluno dei reati contestati dai capi A) ad I) della rubrica, appaiono sussistere, nei limiti che seguono, le esigenze cautelari di cui all'art. 274, co. 1°, lett. a), b), c).

33.1. Il pericolo di inquinamento probatorio.

Sussiste, con riguardo ai reati contestati dai capi A) ad I) della rubrica, l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, co. 1°, lett. a) c.p.p.

L'articolato e complesso intreccio di società ed amministratori formali costituito dal [redacted] e dal De Gregorio è, di per sé, un oggettivo strumento di nascondimento della realtà effettiva dei loro rapporti economici che pone la necessità di svolgere le successive indagini in contesti come quelli societari, bancari ed istituzionali dove gli stessi annoverano molti legami e complicità che hanno di fatto favorito quel sistema (cfr. quanto evidenziato dal C.T.P.M. Sagona in ordine all'apertura di conti correnti in favore di soggetti protestati).

Tali fonti di prova sono oggettivamente esposte al rischio di ulteriore pregiudizio sol che si consideri:

- la permanente sottrazione dei documenti effettuata (come nel caso della fallita B.V.P. e della S.S.P.);
- la richiesta di distruzione dei documenti, chiaramente emersa dalle telefonate di [redacted] su cui [redacted] ha reso dichiarazioni e conferme¹¹⁶;
- la concertazione di strategie difensive promossa dal [redacted] che, benché latitante all'estero, continua a chiedere informazioni sulle indagini e a dare direttive in Italia, avvalendosi della sorella [redacted] e verosimilmente di altre persone¹¹⁷.

Occorre, altresì, come evidenziato dai Pubblici Ministeri, al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza, svolgere attività investigative all'estero, ed in particolare inoltrare rogatorie alle autorità giudiziarie del Delaware, della Gran Bretagna, del Portogallo, della Svizzera, del Brasile, paesi dove sono domiciliati i conti di accredito rilevati dal C.T.P.M. e riportati nella relazione.

Siffatte attività potrebbero essere oggettivamente pregiudicate, o rese ancora più difficoltose, dallo stato di libertà degli indagati che, sull'estero e sulle relazioni con soggetti anche stranieri, hanno costituito buona parte del loro sistema politico-economico.

In particolare, occorre accertare chi concretamente si nasconde dietro i soggetti esteri che su conti esteri hanno ricevuto sia parte del contributo per l'editoria, sia le altre somme anomale ricevute da **International Press**, come quelle pervenute da **Forza Italia** e da **SOREM**.

L'esigenza cautelare in questione, dovendo essere fondata su circostanze di fatto espressamente indicate, deve ritenersi sussistente nei confronti del [redacted] (essa si desume dalla richiesta di distruzione di documenti da lui fatta alla [redacted] ovvero dalle dichiarazioni rese dalla sorella¹¹⁸), del De Gregorio e del [redacted] (essa si desume dalla bancarotta fraudolenta documentale da loro posta in essere) e del [redacted] (essa si desume dall'occultamento dei documenti contabili della S.S.P. di cui si è reso responsabile).

33.2. Il pericolo di fuga.

Certamente sussiste, nei confronti del [redacted], il pericolo di fuga, essendosi l'imputato dato già alla fuga da tempo (il [redacted] è latitante). Va solo rilevato che, tenuto conto della natura e gravità degli addebiti, si ritiene che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione.

33.3. Il pericolo di reiterazione.

Sussiste, nei confronti di tutti gli indagati per i quali sono stati ravvisati i gravi indizi di colpevolezza di taluno dei reati contestati dai capi A) ad I) della rubrica, l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, co. 1°, lett. c), c.p.p., ipotizzata dai Pubblici Ministeri nella loro richiesta, apparendo assolutamente concreto il pericolo di reiterazione di condotte criminose dello stesso tipo di quelle per cui si procede.

¹¹⁶ Cfr. paragrafo 14.

¹¹⁷ Cfr. paragrafo 34.1.

¹¹⁸ Cfr. paragrafo 34.1.

Le specifiche modalità e circostanze dei fatti in questione, come in precedenza delineate, denotano una notevole potenzialità offensiva dei prevenuti, che appare del tutto incompatibile con l'eventuale occasionalità delle condotte in contestazione.

La realizzazione di strutture criminali, stabilmente rivolte alla realizzazione di delitti contro il patrimonio e la pubblica finanza, costituisce, di per sé, elemento di elevato pericolo nella reiterazione dei reati-fine.

A ciò vanno aggiunti, come elementi altamente sintomatici, l'accertata reiterazione dei reati in un ampio arco temporale, quale quello monitorato dalle indagini svolte, le modalità collaudate e sistematiche di commissione degli illeciti, il rilevante danno patrimoniale arrecato alle casse dello Stato.

La continuità nella consumazione di delitti contro il patrimonio e la finanza pubblica dimostra la proclività a delinquere dei prevenuti, a cui carico sussistono gravi indizi di colpevolezza per una pluralità di reati di tal fatta, di guisa che può certamente ritenersi che gli stessi siano dediti, con assiduità, alla commissione di gravi reati contro il patrimonio e la finanza pubblica.

In punto di valutazione del pericolo di reiterazione una particolare considerazione merita il tempo trascorso dai fatti.

Trattasi di elemento che assume rilievo solo con riguardo a quegli indagati che rispondono di reati commessi fino ad una certa data.

In concreto, il problema si pone per De Gregorio Sergio e [redacted] rispetto al reato di cui al capo A)¹¹⁹, per De Gregorio Sergio, [redacted] rispetto al reato di cui al capo B)¹²⁰, per De Gregorio Sergio e [redacted] rispetto al reato di cui al capo E)¹²¹.

Per tutti gli altri imputati e per le altre imputazioni, i fatti contestati sono assolutamente recenti (o, comunque, reiterati fino ad epoca recente) e, quindi, non può porsi alcun problema di interferenza del tempo trascorso dai fatti sulle esigenze cautelari.

Ciò vale anche con riferimento alla bancarotta contestata al capo D) della rubrica a De Gregorio Sergio, [redacted] e [redacted] perché, se è vero che i fatti distrattivi risalgono prevalentemente ad un'epoca antecedente al 2007 (per il vero sono in corso accertamenti per verificare la destinazione impressa al denaro della fallita B.V.P.), il reato si è consumato solo il 12/1/2011 con la dichiarazione di fallimento; inoltre assolutamente recenti sono i fatti costitutivi della bancarotta fraudolenta documentale accertata.

33.3.1.

De Gregorio Sergio e

La Suprema Corte ha ritenuto che il tempo trascorso dalla commissione del fatto costituisca, di per sé, indizio di diminuzione delle esigenze cautelari solo quando il reato sia stato commesso in epoca non recente.

La Corte, nella decisione n. 4374 del 15/12/97 (rv. 209859), ha ritenuto recente un reato commesso due anni e mezzo prima; sono stati ritenuti commessi in epoca non recente reati risalenti a otto-nove anni prima (cfr. Cass. sez. IV, 7-6.1996, n. 1379 e Cass. sez. I, 23.5.1996, n. 1876).

Solo la notevole lontananza nel tempo dei fatti contestati consente di ritenere non pregnante il pericolo di reiterazione sull'ovvia presupposizione, recepita dal legislatore della novella del 1995, che, a maggior distanza temporale dei fatti, ineluttabilmente finisca di regola per corrispondere un proporzionale affievolimento delle esigenze di cautela.

Si è, tuttavia, precisato che la molteplicità dei fatti contestati, considerata anche alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive a delinquere, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e, quindi, anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo (cfr. Cass. sez. V, 19/12/2005, n. 45950, rv. 233222).

¹¹⁹ Come si è visto la loro partecipazione all'associazione deve ritenersi cessata nella metà dell'anno 2007.

¹²⁰ Cfr. paragrafo 12.4.

¹²¹ Trattasi di fatti risalenti agli anni 2005 e 2006.

Si è, ancora, affermato che l'art. 292, co. 2°, lett. c), c.p.p. "non introduce un automatismo in forza del quale, il trascorrere del tempo senza applicazione di misura cautelare, meccanicamente determina una estinzione del potere dovere di applicazione delle misure cautelari stesse. L'art. 292 c.p.p., comma 2, ora richiamato impone solo una adeguata motivazione sulla attualità e concretezza, tanto più adeguata quanto il tempo trascorso dalla commissione del fatto rischi di far apparire paradossale l'affermazione di attualità del pericolo o evanescente la concretezza" (cfr. Cass. sez. IV, 26/6/2007 - 13/2/2008, n. 6717).

Inoltre, qualora venga richiesta la custodia in carcere per reati commessi dall'indagato in epoca non recente, "il perdurante collegamento dell'imputato con l'ambiente in cui il delitto è maturato" può essere sintomatico della sua proclività a delinquere¹²².

Applicando questi principi alla fattispecie in esame, ritiene il giudicante che il tempo trascorso dai fatti, valutato unitamente all'assenza di qualsivoglia attuale collegamento con l'ambiente in cui i delitti sono maturati, consenta di ritenere non più sussistenti le esigenze cautelari nei confronti di

I due indagati, come ampiamente evidenziato nel capitolo 2, hanno assunto la veste di legali rapp.te della S.S.P. Servizi e Soluzioni Professionali in epoca antecedente al 12/7/2007; segnatamente, _____, dal 18/5/2006 al 22/12/2006, _____, dal 23/12/2006 al 12/7/2007.

In assenza di elementi dimostrativi di un perdurante collegamento degli stessi con l'ambiente in cui sono maturati i delitti, le esigenze cautelari devono ritenersi, alla luce del tempo trascorso dai fatti, insussistenti.

Diverso discorso va fatto per gli indagati De Gregorio Sergio e _____, rispetto ai reati per i quali sussistono i presupposti di applicabilità della misura cautelare.

Per **De Gregorio Sergio**, la concretezza del pericolo di reiterazione si ricava agevolmente, oltre che dalla gravità dei singoli addebiti e dal ruolo primario dallo stesso assunto nella loro commissione (l'indagato è stato, unitamente al _____, il promotore dell'associazione per delinquere contestata), dal carattere continuativo e costante dell'attività illecita da lui posta in essere, che non appare cessata alla metà del 2007¹²³.

Se, infatti, è vero che la partecipazione del De Gregorio all'associazione contestata al capo A) della rubrica deve ritenersi cessata nella metà del 2007, al pari del suo concorso nei reati-fine contestati al capo B), e se è vero che il reato di cui al capo E) attiene a fatti risalenti nel tempo, è pur vero che lo stesso si è reso responsabile, solo nel 2011, della bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestata al capo D) della rubrica.

La complessità e l'eterogeneità delle operazioni distrattive poste in essere, il coinvolgimento nelle stesse di numerosi soggetti, la notevole entità delle somme distratte, l'accertata destinazione estera di gran parte delle somme in questione, sono tutti elementi che devono ritenersi prevalenti sull'atteggiamento parzialmente collaborativo manifestato dall'indagato.

Va, inoltre, rilevato - e la circostanza assume carattere assorbente in tema di valutazione delle esigenze cautelari - che non è assolutamente cessato il collegamento dell'indagato con l'ambiente in cui è maturata la commissione dei reati in questione perché il De Gregorio continua ad essere, tramite il _____ (suo prestanome), amministratore di fatto di una pluralità di società costituenti un vero e proprio gruppo imprenditoriale (trattasi dell'Aria Nagel e Associati S.r.l., Italiani nel Mondo Reti Televisive S.r.l., Italiani nel Mondo S.r.l., Italiani nel Mondo Channel, Associazione Internazionale Italiani nel Mondo S.r.l.); inoltre il De Gregorio, tramite la _____, ha attentamente seguito l'andamento delle indagini¹²⁴.

Il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole è, pertanto, nei confronti di De Gregorio Sergio, particolarmente accentuato e trova il suo fondamento - oltre che nella complessità e l'eterogeneità delle operazioni distrattive poste in essere, nel coinvolgimento nelle stesse di numerosi soggetti, nella notevole entità delle somme distratte, nell'accertata destinazione estera di

¹²² Cfr. Cass. sez. 6, 15/1/2003 - 7/3/2003, n. 10673.

¹²³ Cfr. Cass. sez. V, 16/11/2005, n. 45950, sul rapporto tra il profilo temporale e la reiterazione di fatti criminosi.

¹²⁴ Cfr. dichiarazioni del _____: del 21/11/2011, riportate nel paragrafo 6.

gran parte delle somme in questione – nelle seguenti concrete circostanze di fatto, desumibili anche dalle stesse dichiarazioni rese dal predetto l'8/3/2012: **1)** tutte le società del gruppo De Gregorio sono affidate ad un prestanome¹²⁵ (trattasi evidentemente di un "atto concreto" che assume una negativa rilevanza prognostica in relazione al reato di bancarotta fraudolenta); **2)** il De Gregorio è dovuto spesso personalmente intervenire per tamponare situazioni debitorie della B.V.P.¹²⁶; **3)** il De Gregorio ha avuto un tenore di vita particolarmente elevato che potrebbe aver contribuito al dissesto¹²⁷; **4)** la stima del marchio Italiani nel Mondo fu sopravvalutata (appare difficile, come esposto nel paragrafo 19, ritenere l'estraneità del De Gregorio a siffatta attività illecita, pur materialmente posta in essere dal)¹²⁸; **5)** il De Gregorio si è trovato in situazioni di difficoltà economica¹²⁹ che lo hanno indotto ad accettare, sia pure temporaneamente, le offerte del

A ciò vanno aggiunte le dichiarazioni rese dal), secondo cui anche in anni più recenti il De Gregorio ha fatto ricorso a fatture false per sistemare situazioni debitorie delle società del gruppo¹³⁰.

Appare, quindi, particolare concreto il pericolo che il De Gregorio, se non adeguatamente cautelato, possa reiterare reati della stessa specie di quelli per cui si procede.

Considerazioni in gran parte analoghe valgono per), la quale, sebbene è raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine a reati commessi prima della metà del 2007, è ancora saldamente inserita, quale persona di fiducia del De Gregorio, nell'ambiente in cui sono maturati i delitti per cui si procede a suo carico.

La ha la delega ad operare sui conti correnti bancari accesi dalle società del De Gregorio; ha operato su questi conti anche di recente, effettuando operazioni varie e richiedendo l'emissione di assegni circolari per importi al di sotto della soglia di legge; è in possesso di documentazione bancaria riferibile alle società del De Gregorio; ha più volte chiesto informazioni al sulla richiesta di esibizione di documentazione effettuata dalla G.d.F.; ha più volte accompagnato il presso la sede della G.d.F. per la consegna della documentazione contabile delle società del De Gregorio¹³¹.

¹²⁵ "Preciso che seppure nel corso del tempo le diverse società, di cui poi dirò nel dettaglio vi riferirò, hanno avuto diversi amministratori, persone di mia di fiducia, prima fra le quali il Dott. (...), mi assumo tutte le mie responsabilità, nel senso che tutti questi amministratori sono stati tutti miei collaboratori, per cui le decisioni finali le prendevo sempre io" (dichiarazioni rese da De Gregorio Sergio l'8/3/2012).

¹²⁶ Cfr. dichiarazioni rese l'8/3/2012, come riportate nel paragrafo 18.

¹²⁷ "Prendo atto che secondo fonti testimoniali avrei mantenuto un tenore di vita particolarmente alto che potrebbe aver contribuito al dissesto delle mie aziende, quali locazioni di auto di lusso e di elicotteri. Sul punto, posso rispondere che indubbiamente posso avere sbagliato, ma sempre in vista di un risultato politico ed imprenditoriale" (dichiarazioni rese da De Gregorio Sergio l'8/3/2012).

¹²⁸ "Fu il ad avere la "pensata" di incrementare il capitale sociale di "Italiani nel Mondo Channel" e "Italiani nel Mondo Reti Televisive", attraverso questa stima del marchio" (cfr. dichiarazioni del De Gregorio dell'8/3/2012).

¹²⁹ Cfr. vicenda relativa all'offerta che il fece al De Gregorio nel 2007, raccontata dallo stesso De Gregorio, di € 500.000,00 in cambio di una serie di attività pubblicitarie per il quotidiano "L'Avanti", prima accettata e dopo rifiutata.

¹³⁰ "...Quindi, al fine di giustificare l'accredito delle predette somme, la Fondazione emetteva fatture per operazioni inesistenti a favore delle stesse, utilizzando quale oggetto della prestazione la dicitura "Internazionalizzazione del Vostro Marchio e dei vostri prodotti". Prendo atto che mi viene esibita la fattura nr. 20/2009 dell'importo di € 120.000,00 comprensivo di iva, emessa dalla FONDAZIONE ITALIANI NEL MONDO a favore della ITALIANI NEL MONDO REI TELEVISIVE S.r.l. In merito posso affermare che tale fattura è stata emessa allo scopo di sistemare la debitoria erariale e fiscale della FONDAZIONE ITALIANI NEL MONDO. Prendo atto che mi vengono esibite le fatture nn.rr. 3, 5, 10 e 19 dell'anno 2009 dell'importo, comprensivo di I.v.a. di € 180.000,00, 48.500,00, 240.000,00 e 144.000,00 sono state emesse dalla ITALIANI NEL MONDO RADIO E TV nei confronti della FONDAZIONE ITALIANI NEL MONDO al fine di consentire lo svuotamento del conto corrente della Fondazione e la creazione dei sopra citati fondi neri. Preciso che tutte le fatture che mi avete appena esibito si riferiscono ad operazioni inesistenti".

¹³¹ Cfr. paragrafo 17.1.3.

Omissis

35. Criteri di scelta delle misure.

Omissis

Diverso discorso va fatto per gli altri indagati.

Nei confronti di **De Gregorio Sergio**, nonostante l'estrema gravità delle condotte di reato a lui ascritte¹⁴², il corretto comportamento da lui tenuto *post delictum* (il De Gregorio si è spontaneamente presentato agli inquirenti ed ha prodotto documentazione relativa alla B.V.P.; inoltre ha reso delle dichiarazioni che, anche se certamente non di natura confessoria, lasciano trasparire una iniziale presa di coscienza del disvalore delle proprie condotte)¹⁴³, la correttezza istituzionale dimostrata (il De Gregorio è Senatore), l'apprezzabile disponibilità a chiarire la sua posizione, inducono, allo

¹⁴² Oltre alla promozione, con il ..., dell'associazione per delinquere finalizzata alla fraudolenta percezione dei contributi pubblici all'editoria e alla commissione dei reati-fine dell'associazione (truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche) – condotte, queste, commesse con assoluta continuità, almeno fino alla metà del 2007 – il De Gregorio si è reso responsabile di una bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale con distrazione di circa **5 milioni di euro**, dirottati prevalentemente all'estero.

¹⁴³ Cfr. paragrafo 18.

stato, fatte salve ulteriori e diverse valutazioni¹⁴⁴, a ritenere idonea alla cautela la misura degli arresti domiciliari.

Omissis

36. Altre condizioni di applicabilità delle misure.

Non sussistono, nella fattispecie, condizioni ostative per l'applicazione delle misure cautelari indicate *ex art.* 273, co. 2°, c.p.p. e trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

Nei confronti di De Gregorio Sergio, evincendosi dagli atti il suo *status* di Senatore, l'esecuzione della presente ordinanza è subordinata alla condizione che sia rilasciata dal Senato della Repubblica l'autorizzazione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140.

L'autorizzazione sarà richiesta da questo giudice ai sensi e nelle forme previste dall'art. 4, co. 2 e 5, della legge citata.

Per quanto concerne il reato di cui al capo L), l'esecuzione della presente ordinanza è sottoposta alla condizione di procedibilità della presenza degli indagati nel territorio dello Stato.

¹⁴⁴ Quanto alla consegna di documentazione contabile, si rinvia alle considerazioni svolte nel paragrafo 18 e, in particolare, alla pagina 110 della presente ordinanza.

Omissis

P.Q.M.

a) applica, nei confronti di:

Omissis

b) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario affinché provveda a quanto stabilito dal co. 1 *bis* dell'art. 94 disp. att. c.p.p.;

c) applica, nei confronti di:

7) **DE GREGORIO Sergio**, per i reati a lui ascritti ai capi A), limitatamente alla condotta accertata fino alla metà del 2007, B), limitatamente ai contributi pagati per gli anni 2005-2007, D), E), limitatamente alla fattura emessa nell'anno 2006, della rubrica;

Omissis

la misura cautelare degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, e, per l'effetto, ordina agli ufficiali ed agenti di P.G. di tradurli in stato di arresto presso le predette abitazioni, a disposizione dell'A.G.;

d) sospende l'esecuzione del presente provvedimento, limitatamente alla posizione di DE GREGORIO Sergio, e contestualmente dispone la trasmissione di copia della presente ordinanza al Sig. Presidente del Senato della Repubblica con richiesta di apposita autorizzazione;

e) si riserva di trasmettere a detta Autorità gli ulteriori atti depositati ai sensi dell'art. 291 c.p.p., ove ciò dovesse risultare necessario ai fini della presente richiesta;

f) prescrive a **DE GREGORIO Sergio**,

Omissis

Omissis

m) rigetta la richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti di **DE GREGORIO Sergio**, per il reato a lui ascritto al capo di cui al capo C),

, per carenza dei gravi indizi di colpevolezza;

Omissis


p) manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento, in duplice copia, all'Ufficio del P.M. presso il Tribunale di Napoli, per l'esecuzione.

q) si riserva di provvedere sulle richieste misure interdittive all'esito dell'udienza di cui all'art. 47 D. L.vo n. 231/2001, che verrà fissata solo dopo l'esecuzione della presente ordinanza;

r) manda alla Cancelleria per gli altri adempimenti di competenza.

Napoli, 15 aprile 2012

IL CANCELLIERE
Dr. ssa Daniela Morisi



Il G.I.P.
(dott. Dario Gallo)

Copia conforme all'originale
costituito da n° 262 pagine
Napoli, 16.04.12

Il Cancelliere



IL CANCELLIERE
FURIA MICHELE